

del 23 novembre 2024



Concorso interno a 118 posti per Vice Commissario della carriera dei funzionari di Polizia

Si riporta il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali in data 14 novembre 2024, dalla Segreteria Nazionale:

"... non servivano doti di preveggenza per immaginare che la restrittiva impostazione adottata in tema di individuazione dei titoli di studio utili alla partecipazione ai concorsi interni avrebbe provocato momenti di destabilizzante confusione.

Sin dai lavori preparatori della revisione dell'architettura ordinamentale, culminata con l'entrata in vigore del D. Lgs. 95/2017, avevamo infatti ripetutamente criticato la tessitura normativa congegnata.

Per un verso perché l'aver escluso titoli universitari conseguiti in ambiti diversi dai percorsi formativi riconducibili agli studi in giurisprudenza rappresentava una opzione limitativa dell'opportunità di diversificare il capitale professionale delle risorse umane. Una censura espressa con toni severi anche dal parere reso dal Consiglio di Stato, che ha rimarcato, tra l'altro, l'incomprensibile mancanza di percorsi di carriera per figure professionali esperte in materie finanziarie.

Per l'altro perché l'aver previsto che, oltre alla corrispondenza con determinate classi di laurea in materie giuridiche, occorreva anche aver conseguito un numero di crediti formativi non inferiore ai due terzi del totale considerando esclusivamente quelli acquisiti mediante il superamento di esami in trentesimi, si poneva in stridente contrasto con l'offerta formativa proposta da istituti di istruzione universitaria con i quali l'Amministrazione stessa aveva stipulato specifiche convenzioni, che attribuivano crediti formativi proprio in ragione dell'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.

Ingenerando così nei numerosi dipendenti che hanno aderito a tali proposte la legittima aspettativa che il relativo titolo conseguito potesse essere utilizzato per lo sviluppo di carriera.

Un affidamento che risulta essere stato oggi clamorosamente tradito, trascinando nella generalizzata delusione anche quanti si sono rivolti ad altri istituti universitari credendo che i crediti formativi riconosciuti in ragione dei corsi frequentati per accedere ai ruoli dell'Amministrazione potessero e dovessero trovare un adeguato riconoscimento. A margine non si può tacere dell'impropria omologazione che, per quanto a noi consta, sarebbe stata fatta tra crediti formativi riconosciuti sic et simpliciter, e crediti formativi riconosciuti per esami di diritto sostenuti in altre università.

A ciò si aggiunga l'asfissiante appesantimento nella lavorazione delle domande che impegnerà l'Ufficio Concorsi e la preposta Commissione nella valutazione di ogni singolo titolo di studio, non potendosi escludere, anzi essendo del tutto probabile, che persino diplomi di laurea conseguiti presso un medesimo ateneo siano qualificati in modo diverso in ragione delle varianti di ciascun piano di studi.

Lo scenario appare insomma preoccupante e a nostro sommo avviso impone una presa d'atto da parte del vertice del Dipartimento della P.S. della necessità di rimeditare l'attuale impianto ordinamentale di cui siamo a ragionare, perché per un verso si rischia di minare in modo irreparabile il rapporto fiduciario tra l'Amministrazione ed il proprio personale. Per l'altro tutto lascia supporre che l'orizzonte di questo - e di altri concorsi per i quali i titoli in narrativa costituiscono un indefettibile requisito di partecipazione - sarà funestato da una opprimente e potenzialmente dirompente mole di contenziosi.

V'è quindi la necessità di calendarizzare con ogni consentita urgenza un incontro nel corso del quale possano essere valutate plausibili soluzioni - sia per il concorso di cui siamo a discutere, sia per altre future procedure selettive - se del caso anche intervenendo a livello normativo, per rimuovere le criticità in menzione. ..."

Aumenta l'importo delle multe stradali nel 2025

In base al Codice della Strada le sanzioni per le violazioni dovrebbero essere aggiornate ogni due anni, adeguandole agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Con la Manovra 2024, tuttavia, l'aggiornamento degli importi era stato sospeso a causa dell'eccessiva inflazione.

Detta scelta potrebbe non essere prorogata dalla prossima legge finanziaria, considerato il rientro della corsa inflazionistica.

I rincari, stando alle previsioni, potrebbero assestarsi sul 15% rispetto alle cifre del 2021, ma da parte del Governo, potrebbe anche esserci l'intenzione di adeguare le sanzioni tenendo conto dei quattro anni di inflazione, al fine di recuperare quanto perso. Uno scenario che si caratterizzerebbe per aumenti decisamente significativi anche superiori al 17% degli importi 2021.

Secondo il Codacons l'analisi dei proventi dei Comuni relativi alle violazioni stradali rivela che, nei primi dieci mesi dell'anno, intanto, gli incassi derivati dalle multe stradali a favore degli Enti locali ammontano a 1,3 miliardi di euro. (fonte Codacons)

Prescrizioni mediche solo digitali

A partire dal 1° gennaio 2025 tutte le prescrizioni mediche a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile e a carico del cittadino dovrebbero essere effettuate nel formato elettronico. Lo prevede l'articolo 54 del disegno di legge della Manovra 2025.

La norma ha lo scopo di potenziare il completo monitoraggio delle prescrizioni e garantire la corretta alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico.

Come già accade per i medicinali di fascia A e le ricette rosse, dematerializzate in quasi tutta Italia, anche le prescrizioni relative ai farmaci di fascia C a carico del cittadino e le ricette bianche diventeranno esclusivamente digitali a partire dal prossimo anno.

Le ricette potranno essere stampate su carta, ma dovranno prima essere generate in formato elettronico.

Il medico curante potrà inviare la ricetta via e-mail o WhatsApp ai propri pazienti, che non devono necessariamente recarsi in ambulatorio ma possono presentare il codice indicato nel messaggio dal proprio dottore, anche in una Regione diversa dalla propria residenza.

Spetterà alle Regioni garantire l'attuazione della norma, che potrebbe tuttavia mettere in difficoltà i pazienti più anziani e meno avvezzi alla tecnologia. Un altro dubbio riguarda la capacità del sistema informatico, che potrebbe non essere sufficientemente adeguata.

Riconoscimento ai fini pensionistici della maggiorazione prevista per il servizio svolto quale Agente Ausiliario nella Polizia di Stato

In relazione ad alcune richieste di chiarimento che ci sono pervenute e con riferimento alle più recenti indicazioni fornite dalla Direzione Centrale per i servizi di ragioneria del nostro Dipartimento, si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 3, quinto comma della legge 27 maggio 1977, n. 284, ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio di ruolo comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l'aumento di un quinto. La norma richiamata si inquadra in un contesto generale che fa riferimento al personale dipendente con rapporto di pubblico impiego e, quindi, anche il quinto comma si riferisce al medesimo personale con rapporto d'impiego. Pertanto, solo dal momento della percezione dell'indennità per servizio d'istituto, ora indennità mensile pensionabile, il servizio viene maggiorato di 1/5.

Tale maggiorazione, in un sistema di calcolo retributivo è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, mentre nel sistema contributivo è utile solo ai fini del diritto.

Dette maggiorazioni computabili ai fini pensionistici, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, non possono eccedere i cinque anni.

Inoltre, con la [circolare n. 119 del 18 dicembre 2018](#), l'INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell'interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all'articolo 5, comma I, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Il personale destinatario è stato individuato nel "Personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri".

La Direzione Centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della P.S. non ha mancato di evidenziare all'Istituto previdenziale le perplessità sorte in ordine alla individuazione del personale destinatario della possibilità di riscatto prevista dall'articolo 5; comma 3 del D.Leg.vo 165/1997, includendo tra questi anche il personale dell'Arma dei Carabinieri e non anche il personale della Polizia di Stato e più in generale delle altre Forze di Polizia Civili e Militari. Infatti, tale interpretazione non avrebbe consentito al personale della Polizia di Stato di riscattare la maggiorazione di 1/5 per il periodo di allievo, prestato senza percezione dell'indennità d'istituto, ovvero per il periodo di servizio militare.

A seguito di quanto evidenziato l'INPS, Direzione Centrale Pensioni, ha espresso il parere che "per quanto riguarda la possibilità di includere tra i destinatari dell'articolo 5 comma 3, del cl.lgs, n. 165/1997 anche per il personale della Polizia di Stato, non sembrano sussistere, motivi ostativi a che i periodi trascorsi in qualità di allievo presso le scuole di polizia e il periodo di servizio militare prestato possano essere oggetto di riscatto ai sensi della norma citata, sempre che gli stessi, vengano certificati dall'Amministrazione, in qualità di Ente datore di lavoro, come servizi comunque prestati".

È stato altresì, precisato che tale possibilità di riscatto è esclusa per i corsi collocati a partire dal 01/01/1998, per i quali è già previsto il riscatto oneroso del periodo come indicato dalla nota operativa INPDAP, n. 11 del 18 marzo 2010.

Inoltre, è stato ribadito che, come indicato nella circolare n. 119/2018, l'Istituto non potrà accogliere richieste di riscatto, qualora il richiedente alla data di presentazione della domanda di riscatto, abbia maturato il periodo massimo di maggiorazione pari a 5 anni.

Sostanzialmente quindi, il personale della Polizia di Stato potrà avvalersi di tale possibilità di riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione di servizio per i corsi svolti fino al 31 dicembre 1997, per il servizio militare svolto, nonché per altri servizi prestati nelle Forze Armate, prima dell'immissione nei ruoli della Polizia di Stato e che non abbiano dato luogo a maggiorazioni di servizio, sempreché alla data della domanda di riscatto il dipendente non abbia già raggiunto il limite massimo di cinque anni di aumenti di servizio, previsto dall'articolo 5 comma 1 del dlgs. 165/1997.

Tali indicazioni sono state divulgate con la circolare 333/H/N18 ter del 9 aprile 2019 e non risultano, ad oggi, criticità applicative.

In relazione ad alcune sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, che avrebbero affermato il diritto alla maggiorazione anche con riferimento al servizio prestato non di ruolo, il Dipartimento della P.S. ha rappresentato che non è possibile estendere i singoli giudicati amministrativi che, peraltro, per il caso in specie trattasi di un solo giudicato della Giustizia Amministrativa.

Infatti, è stato sottolineato il divieto, per tutte le Amministrazioni Pubbliche, posto dall'art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e rinnovato dall'art. 41 comma 6 del D. L. 30/12/2008, n. 207 convertito con modificazioni con la legge 27/02/2009 n. 14, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Attenti ai bonus che non saranno più utilizzabili dal 2025

La bozza di legge di bilancio per il 2025 attualmente all'esame del Parlamento prevede l'abolizione di un certo numero di bonus ancora utilizzabili nell'anno in corso.

La conoscenza delle prospettive applicative di questi bonus può essere utile per quanti possano e vogliano utilizzare i bonus ancora attivi nel 2024 ma a rischio di mancata proroga nel nuovo anno.

Tra le misure in scadenza il 31 dicembre 2024 a rischio di proroga, salvo emendamenti al testo attualmente in discussione segnaliamo:

- l'Ecosismabonus per le spese sulle parti comuni degli edifici (sarà ancora possibile, invece, beneficiare dell'Ecobonus classico, sebbene con novità relative alla differenziazione tra prima casa e seconda casa e con un taglio drastico delle aliquote ridotte);
- il Bonus Caldaie che prevede la detrazione compresa tra il 50% e il 65% della spesa sostenuta per un nuovo impianto;
- il Bonus Verde, concesso per coprire le spese relative alla sistemazione di aree scoperte private di edifici esistenti;
- il Bonus Pellet;
- il Bonus Acqua potabile (in casa o presso l'attività commerciale e professionale), attivato negli ultimi anni come credito d'imposta.
- il Bonus Colonnine di ricarica sull'80% della spesa per l'acquisto di supporti per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica (il Governo ha peraltro deciso per un taglio netto agli eco-incentivi auto green);
- il Bonus Carburante fino a 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato;
- il Bonus Decoder e TV del valore fino a 50 euro, erogato per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi con i nuovi standard DVBT-2/HEVC;
- il Bonus Internet da 100 euro per l'accesso alla banda larga, contributo destinato anche a coloro che intendono attivare un nuovo abbonamento fibra.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Patente e Tessera Sanitaria nei Documenti su APP IO

Dal 23 ottobre 2024, su APP IO si possono caricare patente, tessera sanitaria e Disability Card con valore legale per avere sempre a portata di mano questi documenti sul cellulare, in formato elettronico ma con pieno valore legale nell'IT Wallet, il cosiddetto "portafoglio digitale italiano".

Si tratta della nuova funzionalità dell'App IO che permette di aggiungere al Portafoglio dell'applicazione per smartphone la versione digitale dei propri documenti personali con il debutto del Sistema IT-Wallet italiano, istituito all'art. 64-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale.

In questa prima fase i documenti hanno piena validità legale ma solo nel mondo fisico, mentre per utilizzarli online sono necessarie implementazioni tecnologiche ancora non disponibili.

Così, contrariamente ad una semplice fotografia del documento, che non ha valore legale, la patente in formato digitale potrà essere mostrata in caso di controllo di polizia. Ulteriori funzionalità online saranno abilitate nel corso del 2025 con l'operatività a regime dell'IT Wallet.

Per accedere alla App IO e ai documenti digitali, autenticandosi con credenziali SPID o CIE (Carta d'identità Elettronica), bisogna accedere alla sezione denominata Portafoglio, nella quale si possono caricare e visualizzare i documenti. Al momento questo è possibile per quelli seguenti:

- Patente di guida
- Tessera Sanitaria
- Tessera europea di assicurazione malattia
- Carta Europea della Disabilità.

Deve essere l'utente a caricare i propri documenti cartacei in corso di validità. Le versioni digitali di questi documenti risulteranno copie autentiche dei documenti fisici, salvate all'interno dell'applicazione, utilizzabili a norma di legge.

Dopo la fase sperimentale avviata a luglio e questo primo rilascio di ottobre, il calendario proseguirà con l'allargamento progressivo della platea ed il completamento dell'operazione.

Entro fine anno tutti i titolari di una patente di guida, di un tesserino sanitario o di una disability card potranno caricarli e conservarli sulla App IO.

Nel corso del 2025 sarà possibile caricare anche la tessera elettorale, il passaporto e il proprio titolo di studio.

Limiti all'uso dello spray al peperoncino

Lo spray al peperoncino è uno dei più diffusi strumenti di autodifesa disponibili sul mercato il cui utilizzo, tuttavia, deve rispettare alcune regole per poter essere considerato legittimo in relazione ai tentativi di aggressione fisica, violenza sessuale, rapina o stalking.

Secondo la legislazione italiana l'utilizzo dello spray al peperoncino è legale soltanto come strumento di autodifesa contro una palese e attuale minaccia ed il suo uso deve rispettare il principio di proporzionalità che opera nel contesto della legittima difesa, evitando perciò aggressioni "preventive" e anteriori all'insorgenza della minaccia.

Inoltre, il decreto ministeriale n. 103 del 2011, emanato in virtù dell'art. 3, comma 32, della L. n.94 del 2009, nello stabilire i requisiti tecnici che devono avere gli strumenti di autodifesa previsti dalla sopracitata legge, ha previsto per lo spray i seguenti requisiti e limiti:

- la miscela non deve essere maggiore di 20 ml;
- la percentuale di Oleoresin Capsicum disciolto non deve essere maggiore del 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%;
- assenza di sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
- confezione sigillata all'atto della vendita e apposizione di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
- massima gittata non maggiore di 3 metri.

Queste caratteristiche - insieme ad altre informazioni come i materiali impiegati e i metodi di lavorazione o la quantità di miscela - debbono essere dettagliate nell'etichetta informativa del prodotto, insieme al divieto di vendita a persone minori di 16 anni di età. Lo chiarisce, all'art. 2, il decreto ministeriale sopra citato: sarà, quindi, compito del potenziale cliente controllarne l'effettiva menzione, prima di procedere con l'acquisto. Infatti, l'utilizzo di uno spray al peperoncino, non munito di una delle caratteristiche suddette, sarà da considerarsi illegale.

La Corte di Cassazione, con la decisione n. 8624 del 2018, ha stabilito che lo spray al peperoncino può essere escluso dalla categoria degli oggetti atti a offendere - di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 se conforme a tutte le caratteristiche tecniche di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale e se l'uso sia meramente orientato all'autodifesa personale. Qualora il prodotto sia invece utilizzato come mezzo di offesa, si applicherà la normativa in materia di armi.

Conseguentemente l'autore dell'offesa potrà rispondere del reato relativo al porto di oggetti idonei ad offendere, senza giustificato motivo.

Inoltre, se dall'utilizzo dello spray possono scaturire lesioni, sarà applicata altresì l'aggravante di cui all'art. 585 del c.p.

Dunque, utilizzare uno spray al peperoncino non a norma ben potrebbe esporre il possessore a conseguenze penali, potendosi integrare altresì il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 del c.p.) oltre che quello di lesioni personali (art. 582 del c.p.). Si soggiunge, infine, che per l'uso lecito dello spray non è necessario il porto d'armi.

Nuove regole per la residenza fiscale

Con la recentissima [circolare n. 20/E](#), l'Agenzia delle Entrate ha illustrato gli effetti delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023, emanato in materia di fiscalità internazionale e residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti.

Sulla base della richiamata normativa, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte dell'anno d'imposta, hanno il domicilio nel territorio dello Stato. Il concetto di "domicilio" – però - cambia, assumendo rilievo le relazioni personali e familiari.

Di conseguenza, sono residenti nel paese coloro che, per la maggior parte dell'anno, ossia per 183 giorni (da elevarsi a 184 giorni nel caso degli anni bisestili), sviluppano in Italia relazioni personali e familiari.

Tra le "relazioni personali e familiari" rientrano, per quanto si ritiene, non soltanto i rapporti tipizzati come matrimonio e unione civile, ma anche le altre relazioni connotate da stabilità, quali le convivenze di fatto.

Non è rilevante, quindi, che si abbia la residenza fisica o il domicilio fiscale in Italia, in quanto ciò che conta è la permanenza. E questo rileva, in particolare, nel caso dei lavoratori in smart working, i quali, se sono nel Paese per la maggior parte del periodo d'imposta, dovranno pagare qui le tasse, in quanto considerati fiscalmente residenti in Italia, indipendentemente dalla sussistenza o meno di altri criteri di collegamento quali residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica.

Allo stesso modo, sulla base delle nuove regole, la residenza di società ed enti è individuata, alternativamente, in base alla sede legale o alla sede di direzione effettiva o alla gestione ordinaria in via principale in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.

Queste trovano applicazione, per le persone fisiche, a partire dall'anno di imposta 2024.

Per quanto riguarda società ed enti, l'Agenzia delle Entrate specifica che tali previsioni sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per società ed enti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare mentre, rispetto a quelli per cui l'esercizio non coincide con l'anno solare, la determinazione della residenza sulla base dei nuovi criteri è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.

Riscatto dei periodi di servizio ai fini della buonuscita per il personale della Polizia di Stato

Per accrescere e valorizzare l'indennità di buonuscita, i dipendenti della Polizia Di Stato possono riscattare a titolo oneroso alcuni periodi relativi a:

1. Corsi di laurea
2. corso per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato
3. servizio prestato quale Agente ausiliario
4. servizio prestato quale Agente ausiliario trattenuto
5. servizio prestato in prova
6. periodi di Maggiorazione del servizio 1/2 -1/3 – 1/5, nel limite di cinque anni.

Il riscatto è possibile dal 1998, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.Lvo 165/1997, e consiste nel pagamento di un onere, a carico del richiedente, che comporta la valorizzazione, ai fini dell'importo del TFS, di periodi non coperti da contribuzione.

L'importo da versare varia in funzione della retribuzione annua percepita alla data di presentazione della domanda, dell'età del dipendente, al periodo di riscatto richiesto e all'età di collocamento a riposo.

È bene far presente che i riscatti ai fini della buonuscita sono convenienti se fatti presto in quanto l'onere da pagare viene calcolato in riferimento alla retribuzione e all'età del dipendente al momento della domanda mentre il beneficio viene quantificato sulla base dell'ultimo stipendio con l'aggiunta dell'ulteriore beneficio di cui all'articolo 21 comma 1 della legge 232/1990 (cd. sei scatti paga) se in quiescenza per l'imiti di età.

L'onere pagato per il riscatto è deducibile dall'IRPEF con l'aliquota IRPEF marginale del dipendente.

La domanda di riscatto va presentata dal lavoratore quando è ancora in servizio.

Riunione Comitato per le Pari Opportunità del Dipartimento della P.S.

Il 12 novembre, presso la Sala Planisfero dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia si è riunito il Comitato per le pari opportunità del Dipartimento della PS.

Per il Siulp hanno partecipato i colleghi Laura GALTIERI e Angelamaria LAGNESE.

In relazione al progetto Sisfor, il rappresentante dell'amministrazione ha comunicato che il gruppo di lavoro ha verificato le piattaforme di aggiornamento professionale constatando la non presenza della tematica delle 'Pari opportunità. Il gruppo di lavoro creerà una bozza con argomenti relativi al CPO, la sua esistenza e le sue finalità. Il Presidente ha proposto, altresì, di raccogliere gli esiti delle audizioni dei Vicari e riportarli nel progetto.

In ordine al problema della "Conoscibilità dei benefici ex articolo 25 del DPR nr. 57 del 20 aprile 2022, si è preso atto dell'emanazione della circolare esplicativa del 22 luglio 2022, e si è suggerito di inserire tra gli argomenti' per le audizioni dei Vicari quello relativo al congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere.

È stata data lettura della bozza di nota indirizzata alla DAGEP, relativa alla composizione delle Commissioni paritetiche del Dipartimento della pubblica sicurezza con una rimodulazione alla luce delle risultanze emerse nella riunione. In ordine all'argomento relativo all'Applicazione dell'art. 42bis del D.Lgs. 151/2001, è stata letta la nota n.

333, AGG/2591 del 1° febbraio 2023 della DAGEP, relativa all'istituto dell'Assegnazione temporanea dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche", ex art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001.

Al riguardo, le componenti SIULP hanno evidenziato che quanto indicato nella nota richiamata risulta superato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 16 aprile 2024.

Il comitato ha concordato sulla necessità di un aggiornamento della nota citata rispetto a quanto pronunciato dalla Corte Costituzionale, formulando una nuova richiesta alla DAGEP.

In ordine alla Fruizione del congedo parentale ex art. 1 c. 179 della L. 213 del 30 dicembre 2023 è stata data lettura della circolare n. 333-ORD/4149 del 23 settembre 2024 della DAGEP, relativa all'art. 1, comma 179, della legge 30.12.2023, n. 213, che ha modificato l'art. 34 del decreto legislativo n.151/2001, prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per il congedo parentale — Applicabilità al personale della Polizia di Stato. Si è stigmatizzata l'inerzia dell'Amministrazione che ha emesso la circolare esplicativa tardivamente, nel mese di settembre 2024, no "Introduzione del codice di comportamento del personale della Polizia di Stato".

Le componenti SIULP hanno auspicato l'introduzione di un codice di comportamento. A tal proposito, il Comitato delibera di predisporre una richiesta sul tema, che verrà condivisa attraverso la mailing list.

In ordine alla proposta di modifica del vestiario femminile richiesta nella seduta del 7 maggio 2024, le componenti SIULP hanno rappresentato la evidente violazione delle pari opportunità tra uomo e donna all'atto dei requisiti concorsuali, laddove le donne sono penalizzate dal requisito riguardante le parti scoperte del corpo relativamente a segni evidenti e tatuaggi visibili con l'uso della gonna e delle calzature previste per il personale femminile. Le rappresentanze sindacali hanno, pertanto, chiesto che detta sperequazione venga eliminata o attraverso la modifica del capo di vestiario (gonna e calzature femminili) ovvero attraverso nuove regole per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

Le componenti SIULP hanno segnalato la difficoltà di impugnatura, per la maggioranza delle donne, dell'arma in dotazione personale, Beretta 92 FS, per le dimensioni del manico.

Le componenti SIULP hanno, inoltre, chiesto di conoscere se esista e quale sia il protocollo di accesso e gestione degli sportelli di ascolto per i dipendenti. Al riguardo, Il Comitato ha proposto di inviare una bozza di nota, già predisposta, indirizzata alla Direzione Centrale di Sanità per conoscere se esista un protocollo da attivare in caso di criticità riguardo i dipendenti che si rivolgono agli sportelli di ascolto.

Le componenti SIULP hanno chiesto, infine, di conoscere i risultati della rilevazione statistica del fenomeno dei suicidi, relativamente alla percentuale tra uomini e donne e all'eventuale presenza di figli sulla base ai lavori dell'apposito tavolo all'uopo costituito.



www.sagifin.com

il prestito è

sf sagifin®
finanziamenti

STULP
Convenzione
ESCLUSIVA

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agencia di Rating Finanziario iscritta regolarmente all'ORF al n. 11304 - P.IVA 0812180113 legata da un rapporto contrattuale di intermediazione con Demosia Periti S.p.A. Interes. Soc. al F.Mio degli intermediari finanziari ex art. 139 TUB, al n. 111) e col il Consorzio Interbancario Italiano per la gestione del credito, per la definizione dei relativi rapporti contrattuali ed ogni altro attività inerente esclusivamente la conduzione dell'affare.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 47/2024 del 23 Novembre 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123